



Ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)

Modifica del ...

Il Consiglio federale

ordina:

I

L'ordinanza del 24 febbraio 1982¹ sull'assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:

Art. 1a Competenza per la garanzia di reciprocità

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può garantire la reciprocità ad altri Stati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS

¹ RS 351.11